



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 1-2021**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**31**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVI – n. 1-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carnì, M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

PAOLO CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo Settore*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. I-XIV e 1-219.

Il volume esamina sotto differenti luci l'inquadramento dogmatico degli enti ecclesiastici, ora rinominati «enti religiosi», secondo gli schemi ideologici proposti dal Codice del Terzo Settore (Cts) introdotto con d. lgs. n. 117/2017. Gli Autori sembrano convergere, seppure con differenti tonalità, nella condivisa preoccupazione di una destrutturazione in atto della valenza concettuale della categoria «enti ecclesiastici», a fronte di una disinvolta pianificazione dei modelli. Non dissimili riflessioni provengono dal parametro delle «attività di interesse generale» che percorre sotto traccia il libro nella sua interezza.

PAOLO CAVANA («*Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applica-*

zioni pratiche», pp. 1-61) affronta la questione della riforma del TS nelle sue implicazioni applicative sugli enti ecclesiastici dei quali sottolinea le potenzialità operative nel tessuto sociale (p. 3). Da questo punto di snodo procedono tre linee evolutive, in prospettiva civile (il transito dallo Stato-gestore alla decentralizzazione); canonica (il progressivo recupero di ambiti operativi assistenziali, sottratti alla Chiesa dal legislatore civile ottocentesco, ma di cui questa ha sempre dichiarato una radicale competenza ontologica poggiante sul *munus* di carità, riaffermato dal recente magistero ratzingeriano); concordataria (dove si sottolinea la rigidità degli schematismi sulla categoria degli enti ecclesiastici evidenziata dalla riforma del TS, che li «attrae sempre più verso modelli operativi e funzionali tipici dell'ente commerciale», ossia verso attività di interesse generale prossime alla dimensione imprenditoriale e, per ciò, «destinate ad incidere inevitabilmente sulla natura complessiva dello specifico ente ecclesiastico» che risulta sottoposto ad un profondo «processo di secolarizzazione» (pp. 21-22).

Cavana affronta con realismo l'impatto della globalizzazione, riflessa dalla riforma del TS, sui modelli culturali giuridici. Ne segue la constatazione di un «cambio di paradigma nelle forme e nelle modalità di presenza della Chiesa nella realtà temporale» (pp. 25 e 35) e della conseguente «più sfumata distinzione

tra regime dei soggetti e delle attività», con una normativa derogatoria a favore della nuova categoria degli enti religiosi civilmente riconosciuti (e.r.c.r.) svolgenti attività di interesse generale. Sicché il tassativo fine di religione e di culto ex l. 222/1985 «sembra aver perso ormai una reale valenza di carattere funzionale» (p. 28), in vista di un allargamento d'orizzonte alle molteplici «attività diverse» di cui l'ente ecclesiastico può farsi promotore. Inoltrandosi nei profili della riforma l'A. estende le sue riflessioni, soffermandosi sulle due figure giuridiche esponenziali in prospettiva ecclesiastica: l'Ente del Terzo settore (ETS) e l'Impresa Sociale (IS) (pp. 37 ss.), eleggendo come parametro di riferimento positivo l'attività di interesse generale. Su tale chiave di lettura Cavana esamina il «nodo» del patrimonio destinato ad attività di interesse generale, che gli permette di analizzare le contrapposte dottrine sugli effetti della responsabilità civile (artt. 2447 bis e 2740 c.c.), per sostenere che «la questione cruciale» circa l'attività dell'ente resta sempre non la sua natura commerciale ma la «salvaguardia delle sue finalità di religione e di culto» (p. 44) e che a questa *ratio*, (confermata in ultimo dal d.m. 106/2020, art. 14), è piegata anche l'autorizzazione dell'autorità religiosa alla domanda di iscrizione al RUNTS (pp. 44 e 52 ss.).

Al menzionato d.m. l'A. rinvia ancora, riguardo ai controlli confes-

sionali resi opportuni dalla complessità tecnica delle attività manageriali di interesse generale con le quali gli enti religiosi oggi si misurano (pp. 50-51), stanti «normative sempre più complesse e sofisticate» che hanno imposto il superamento «dell'antiquato criterio della diligenza del buon padre di famiglia».

Cavana, infine, affronta un'ultima questione «di carattere strategico per un ente ecclesiastico» (p. 53): la forma organizzativa più consona alla promozione di una attività assistenziale-caritativa di interesse generale: se gestire in proprio, con l'apertura di un ramo del TS (per attività di dimensioni esigue) o, invece, costituire un autonomo ente civile, strumentalmente collegato, ai fini della responsabilità patrimoniale (per opere di rilevanti dimensioni). L'A. illustra i pro e i contro dei modelli esposti (pp. 53-59) e, dopo aver richiamato il magistero apostolico in argomento, manifesta le personali riserve circa il modello dell'ente civile collegato (p. 61).

Esplorando la dottrina della personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici, PIETRO LO IACONO («*Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica. La valenza funzionale della personificazione tra normativa pattizia e Codice del Terzo settore*», pp. 63-121) propone una personale prospettiva sul momento funzionale-teleologico degli stessi, quale requisito imprescindibile all'attribuzione della personificazione. A suo dire, «l'imponente

produzione normativa» riferibile ad entità prive del cd. «lucro soggettivo» ha esaltato il «peculiare elemento teleologico rappresentato dal perseguimento di finalità di interesse generale» (p. 64). Tuttavia, egli avverte, tale regime si è svolto «in modo disorganico e asistemico, individuando varie *species* (...), senza elaborare un quadro normativo unitario atto a ricondurle all'interno di un unico *genus*» (p. 65) sebbene la razionalizzazione intervenuta nel 2017 con il CTS e la disciplina dell'IS abbia «inciso sulla complessa questione del fenomeno della personificazione» (p. 67).

Lo Iacono volge così l'attenzione verso i fattori in grado di assicurare onnicomprensività dogmatica al regime degli enti: tra questi, la personificazione (che nel CTS abbraccia anche gli e.r.c.r.), quale naturale risvolto della «peculiare rilevanza dell'elemento finalistico» da questi espresso (p. 71). Egli sostiene, sulla scia del Pugliatti, che «la concreta esplicitazione dell'elemento finalistico ha un peso decisivo nella vita degli enti ecclesiastici», da intendere come esplicitazione di un'attività non limitata al «mero valore terminologico», ma risultato della «unificazione funzionale di un complesso di azioni(-attività)» abbraccianti tanto quelle di religione e culto, quanto quelle «diverse» (assistenza, beneficenza, istruzione) (p. 75). Anzi, per l'A., la valenza funzionale legata alla personalità giuridica negli enti ecclesiastici è anche «più intensa» (p. 78). Perciò,

egli avverte, occorre verificare la sussistenza di tali rilievi (la sussistenza della centralità dell'elemento teleologico consistente negli scopi di religione e culto), alla luce della riforma del TS. A questo proposito Lo Iacono provvede, analizzando il contenuto dell'art. 4.3 CTS (d.lgs. n. 117, 3 luglio 2017) e la *ratio* del patrimonio destinato ad attività di interesse generale ed esponendo le proprie riserve verso la formula «e.r.c.r.», impiegata dal CTS e «ritenuta inadeguata sotto diversi profili» (p. 82).

L'A. poi affronta il correlato problema dell'inquadramento degli enti ecclesiastici a sottocategoria nel *genus* delle persone giuridiche religiose e della capienza concettuale della categoria giuridica. Nel domandarsi se l'adozione di una categoria giuridica tanto vasta (l'ente religioso) possa snaturare l'elemento finalistico, egli afferma recisamente che quella centralità è intatta (p. 86) e, semmai, ha il pregio di superare le anguste strettoie del diritto pattizio (e della l. 222/85), estendendo lo spettro delle attività all'ambito dell'utilità sociale (e dell'interesse generale), in assonanza sia con la prospettiva ratzingeriana declinata nel m.p. *Intima Ecclesiae natura* (pp. 90 ss.), sia con le disposizioni canoniche della CEI-IMA (2005), per concludere sulla «imprescindibilità del requisito finalistico ai fini dell'attribuzione della qualifica di e.e.c.r.» (p. 96). Né, avverte l'A., la tesi della connotazione finalistica è contraddetta dalla dottrina e

giurisprudenza successive al 2000, le quali sembrano tendere ad un'armonizzazione disciplinare e ad attenuare «l'obsolescenza della nozione di ente ecclesiastico e la sua sostanziale inutilità» così come sembra desumersi dal decr. 106/2000 che ha «avvicinato le fisionomie degli enti ecclesiastici religiosi» (p. 106).

Interessanti le ariose notazioni sulla teoria generale e la dottrina pura del diritto con cui l'A., dando respiro dogmatico al suo argomentare, conferma i propri convincimenti sull'erroneo giudizio circa un «declino dell'ente ecclesiastico a vantaggio della nuova figura della persona giuridica religiosa» (pp. 105 ss.) e della infelice destrutturazione del modello della personificazione la quale, a sua detta, resta condizione imprescindibile affinché enti ecclesiastici ed enti religiosi possano fruire di un *ius particolare* (pp. 113 ss.). Non va comunque sottaciuto che, con la personificazione, lo Stato operi un riconoscimento della potenzialità dei soggetti ecclesiali svolgenti attività sociali utili di interesse generale, per l'implicita ammissione «del valore delle finalità di religione e culto» espresse dagli enti ecclesiastici/religiosi (p. 120).

Osserva MAURIZIO MARTINELLI («*Il servizio della carità tra l'Enciclica Deus caritas est e la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Intima Ecclesiae natura. Gli sviluppi di un modello*», pp. 123-143) che la «strategia apostolica» del magistero sociale, quale «principio organizzabile» di-

stinto dalla generica «*solidarité mutuelle*» (p. 125) per la connotazione teologica in *opus redentionis*, ha in Leone XIII il primo esponente moderno della carità. In «lineare continuità», Benedetto XVI nella *Deus Caritas est* traccia il valore paradigmatico della carità, in quanto servizio e bene giuridico ecclesiale, nonché «presupposto di un servizio comunitario ordinato» e «*opus proprium*» (DCE, nn. 20, 26 e 29). Identificata con la diaconia, la carità ecclesiale si distingue da altre attività di tipo assistenziale, per esprimere l'irrinunciabile essenza della Chiesa (DCE, n. 25).

Nella Lettera apostolica *Intima Ecclesiae natura* (2012) Benedetto XVI riprende il tema della carità-diaconia in chiave giuridica: riconosce il diritto dei fedeli «a costituire fondazioni autonome di natura privata, per conseguire scopi caritatevoli (IEN, art.1 §2)» (p. 132), ma delineando il ruolo di vigilanza del Vescovo (p. 133) e, stante l'articolazione di forme organizzative della carità potenzialmente esprimibili nel quadro del diritto di associazione dei fedeli, nell'importanza del principio di collaborazione Stato-Chiesa per il servizio della carità.

Se queste notazioni rinviano al precetto canonico del fine di pietà, apostolato e carità che muove l'azione del fedele (can. 114 §2 CIC), a porre «questioni cruciali», osserva l'A., è la *lex saeculi* (artt. 4 e 5 CTS). Tale normativa, che sollecita un «servizio della carità anche in attività di

interesse generale» (pp. 136-137) pone infatti ai fedeli la sfida dell'animazione cristiana del temporale. In tal senso Martinelli intravede nelle proposizioni di IEN, eloquenti anticipazioni di quanto poi sancito dal d.lgs n. 117/2017, avendo isolato un «modello giuridico che può trovare applicazione in materia di enti puramente civili che perseguono nell'agire lo spirito cattolico (...) e collegati al servizio di carità dei Pastori della Chiesa» (p. 137). Per altro verso, sul presupposto di una «prospettiva interordinamentale» **costituente un dialogo costruttivo tra legislatore canonico e civile** (p. 142) egli si abbandona ad un eccesso di ottimismo verso il modello aggregativo spontaneistico proposto nel CTS, quando afferma che attraverso di esso «l'esperienza giuridica ecclesiale della carità organizzata non sarebbe più costretta ad evitare certi pericolosi scadimenti, individuati da Benedetto XVI nella “indistinta organizzazione assistenziale” (DCE, n. 31)» (p. 138).

MATTEO CARNÌ («*Enti ecclesiastici ed enti del Terzo settore. Coperture e obblighi assicurativi tra diritto comune e profili di specialità*», pp. 145-167). L'interessante contributo apre l'indagine su un settore tematico inesplorato (la contrattazione assicurativa, con speciale attenzione per le polizze di responsabilità civile verso terzi sottoscritte da enti ecclesiastici) ma gravido di implicazioni pratiche, giacché per gli enti della Chiesa, pur esposti ad eventi dannosi, il canonista

ha trascurato il tema della responsabilità civile e dell'assicurazione. Carnì perlustra il diritto canonico universale (cann. 668 §3 e 1284 §2 CIC), rilevando il rinvio alla «globalità» del diritto civile contrattuale, – compresa la legislazione speciale (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, cd. Codice delle Assicurazioni private) – operato in virtù della canonizzazione (can. 1290). Se tuttavia la legislazione canonica universale risulta in materia «alquanto scarna e lapidaria» (p. 153), in quella particolare l'A. rinviene alcuni punti d'appoggio (la cauzione beneficiaria, introdotta ex artt. 36 e 37 Istr. S.Congr. Conc., 20 giugno 1929; alcuni Sinodi locali; talune disposizioni dell'IMA-CEI 2005). Dalla sintetica analisi normativa canonica l'A. ricava «l'importanza del ruolo normativo delle Conferenze Episcopali» in materia dei controlli canonici (p. 159), in specie per gli atti di straordinaria amministrazione. Dalla lettura dell'IMA sul punto, egli ritiene però che in detta categoria non ricada l'atto di «sottoscrizione di una polizza danni da parte dell'ente ecclesiastico» (p. 160).

Esposte queste preliminari note, il contributo si concentra sulla disciplina assicurativa per gli enti ecclesiastici configurabili quali ETS (pp. 160 ss.), per i quali viene a «riproporsi sostanzialmente (l'identico) scenario» variando le modalità contrattuali (contratto assicurativo a carattere risarcitorio o polizza danni a carattere indennitario). Carnì sottolinea il carattere facoltativo della contrattazio-

ne, ma puntualmente sollecita l'opportunità *de iure condendo* per l'ente ecclesiastico esercente un ramo ETS di sviluppare, «oltre alla polizza obbligatoria per tutelare i volontari, anche una polizza di responsabilità civile verso i terzi per le attività di interesse generale, ex art. 5 CTS» (p. 162).

Questi assai opportuni rilievi sono ben corredati da alcune riflessioni conclusive sull'assicurazione obbligatoria sia per i volontari impegnati negli ETS e per i quali, ex artt. 17 e 18 d.lgs. n. 117/2017, è previsto l'obbligo di assicurazione privata contro infortuni e malattie, sia per i dipendenti (art. 16 d.lgs. n. 117/2017) per i quali, invece, varranno le norme generali in tema di tutela assicurativa di diritto pubblico, con ciò realizzando nell'ETS un duplice regime assicurativo «a tutela imperfetta del volontariato» (p. 166).

DANIELA BIANCHINI («*Il ruolo educativo degli oratori tra attuazione dei principi costituzionali e riforma del Terzo settore*», pp. 169-202) propone un affresco sul fine di interesse sociale rimesso alla funzione educativa la cui fundamenta normative costituzionali (artt. 2, 3, 35 Cost.) hanno uno specifico risvolto nell'insegnamento dell'Educazione civica di cui, in ultimo, la l. 92/2019. Di tale educazione, osserva l'A. i minori sono i destinatari primari, in quanto titolari di un diritto fondamentale quali «soggetti facenti parte integrante della società» (p.177). Il regime convenzionale del Consiglio d'Europa, anzi, indi-

vidua un preciso diritto all'ascolto delle esigenze del minore affinché, attraverso il dialogo, lo si prepari alla matura dimensione dei diritti/doveri e responsabilità. A perseguire questo non facile fine, oltre alla famiglia e alla scuola, riemerge il ruolo dell'oratorio, quale «soggetto educante» (p. 180) e di risposta alla devianza e all'emarginazione giovanile.

Viene così delineato il ruolo che per l'oratorio è in via prioritaria di formazione integrale della persona, secondo la propria irrinunciabile identità religiosa (p. 185). L'A. ricostruisce la normativa canonica e civile allo scopo di chiarire quale sia l'attività giuridicamente rilevante (se di religione/culto o «diversa») a cui l'oratorio può essere ricondotto. Chiave di volta del contributo risiede nell'affermazione secondo cui la formazione oratoriana «coinvolge entrambe le categorie enunciate» (p. 188) trattandosi di attività (educazione sociale e formazione di fede) «che spesso è difficile in concreto inserire (...) in una categoria piuttosto che in un'altra» in un quadro generale di formazione integrale della persona. Tale rilievo sembra accolto dalla normativa statale e regionale italiana sugli oratori, a partire dalla l. n. 328/2000, per procedere con la copiosa legislazione regionale di cui viene esposto un quadro sintetico ma esauriente (pp.191-196).

La recente sperimentazione organizzativa in forma cooperativa dell'oratorio, resa possibile dalla sua natu-

rale flessibilità, si rende funzionale alle «attività ulteriori che concorrono alla formazione integrale dei minori e che sono senz'altro riconducibili alla categoria “attività di interesse generale” ex art. 5 d.lgs. n. 117/2017». Ciò conferma l'ascrivibilità dell'oratorio agli ETS dovendo tuttavia, precisa l'A., tenere ben distinte, anche se «in pratica può non risultare agevole, stante lo stretto legame (che tutte lega) al progetto formativo» queste ultime dalle attività di carattere religioso (p. 200).

È dedicato ad una specifica esperienza organizzativa romana il contributo di ELENA COSTANTINO («*Carità e Terzo settore: le Associazioni di volontariato “Solidarietà Vincenziana” – Centro odontoiatrico Padre Menichelli – O.d.V. di Roma*», pp. 203-219). L'A. evidenzia l'«oggetto di un trattamento di “specialità nella specialità”» di cui sono destinatari gli e.r.c.r. (art. 4.3 CTS) in quanto svolgenti attività di interesse generale dando così luogo ad «una nuova dimensione del *no profit*: laico, ma non laicista» (p. 204). Ne è un chiaro esempio il Centro odontoiatrico Padre G. Menichelli, ispirato alla proposta caritatevole di San Vincenzo de' Paoli, di cui delinea una sintetica biografia (pp. 205 ss.). Segue un primo inquadramento giuridico del Centro dopo averne esaminato lo Statuto (pp. 209 ss. e 213 ss.) e riletto l'organizzazione alla luce della Riforma del CTS che ha abrogato la disciplina di riferimento (l. 226/1991).

In tale prospettiva Costantino propone un'analisi comparata dei due regimi incidenti sulla categoria unitaria delle Organizzazioni di Volontariato, tenuto conto che il CTS ha attribuito «automaticamente a tale figura la dignità di ETS» (pp. 210-211). La ricostruzione giuridica della OdV romana è poi integrata dalla disciplina canonica (cann. 222 e 1254) e magisteriale di Benedetto XVI. Qui intervengono interessanti riflessioni sull'armonizzazione dei criteri normativi del CTS e l'impostazione caritatevole dei soggetti ecclesiali, giacché, se il Centro è «a pieno titolo inserito tra gli ETS come OdV» tuttavia ciò avviene, osserva l'A., «non in quanto soggetto giuridico *religioso*, modellato cioè su un peculiare carisma cattolico, quanto piuttosto in virtù dell'attività di interesse generale svolta ex art. 5 CTS» (p. 215) ossia di una previsione abbracciante un'amplessissima tipologia di attività. L'art. 5 ora menzionato rappresenterebbe, insomma, uno «strumento normativo di valorizzazione delle formazioni sociali», in un'ottica non di concorrenza/alternanza ma di armonizzazione. Salvo una riserva sulla «maggiore consapevolezza della loro missione ecclesiale» quale effetto della Riforma, resta invece condivisibile la valutazione che detta Riforma abbia sollecitato gli enti ecclesiastici ad «una capacità progettuale ed organizzativa adeguata ai nuovi oneri» (p. 217).

**Fabio Vecchi**